



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 51

OGGETTO: Conferma aliquote addizionale comunale all'Irpef anno 2025

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 , presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Salvador Daniele	Vice Sindaco	Presente
Serato Sara	Componente del Consiglio	Assente
Cristin Alessio	Componente del Consiglio	Presente
Pizzin Michela	Componente del Consiglio	Presente
Xodo Antonella	Componente del Consiglio	Presente
Zanon Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Vianello Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bolzan Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Taverna Caterina	Componente del Consiglio	Presente
Buoncristiano Rosa	Componente del Consiglio	Presente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Assente
Nali Camilla	Componente del Consiglio	Assente
Dreossi Arianna	Componente del Consiglio	Presente
Tuniz Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabris Mauro	Componente del Consiglio	Assente

Assiste il Vice Segretario Mason Dott.ssa Angela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Uditi gli interventi che si riportano nei punti principali:

L'Assessore Taverna illustra il punto all'ordine del giorno e le varie aliquote. Non vi sono variazioni rispetto all'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 1. che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 2. che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso

fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 73 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Addizionale comunale IRPEF;

PRESO ATTO che all'art. 4 del suddetto Regolamento si legge che:” L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro i limiti prefissati dalla Legge”;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 27/12/2023 sono state determinate, in funzione degli scaglioni di reddito, le seguenti aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a € 15.000	0,10%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,50%
Oltre € 50.000	0,70%

e una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 20.000 euro;

VISTO:

- l'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 234/2021, che, sostituendo integralmente il comma 1 dell'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fissa i seguenti scaglioni di reddito applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

Considerato che il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è

calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. ";

Visto l'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216 a mente del quale *"... Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023 ..."*;

Visto l'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216 in cui è previsto che nel caso in cui i Comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non trasmettono entro il 20 dicembre 2024, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023;

Dato atto che il Comune di San Giorgio di Nogaro per il 2024 si è avvalso della possibilità di mantenere e confermare le aliquote con quattro scaglioni *previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;

Visto che per l'anno 2025 non è ancora stata emanata la legge di bilancio con l'indicazione dei nuovi scaglioni Irpef per l'anno 2025;

Dato atto che nella bozza della legge di Bilancio sono presenti due norme con le quali, al fine di garantire la coerenza della disciplina delle addizionali comunali con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, sia per le regioni che per i comuni, è differito al 15 aprile 2025. Inoltre, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate dell'addizionale comunale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge bilancio (1° gennaio 2025). Per il solo anno d'imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15 aprile 2025. Nel caso in cui i comuni non adottino la delibera o non la trasmettono nei termini, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento;

Considerato che nell'incertezza normativa vengono confermate le aliquote e gli scaglioni approvati nel 2023 e nel 2024 e successivamente all'approvazione della legge di bilancio l'amministrazione valuterà la modifica con deliberazione consigliare entro il 15/04/2025 di recepire le modifiche degli scaglioni e delle relative aliquote garantendo per la tutela dei cittadini l'invarianza di gettito;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO:

- il vigente il regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2013;
- il Vigente Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:
presenti n. 13; voti favorevoli n. 10; contrari n. 0; astenuti n. 3 (Bertoldi, Dreossi, Tuniz);

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

1. di CONFERMARE le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef distinte per scaglioni di reddito stabilite con la deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 24/02/2023 e con deliberazione di consiglio comunale n. 98 del 27/12/2023:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a € 15.000	0,10%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,50%
Oltre € 50.000	0,70%

2. di CONFERMARE la soglia di esenzione stabilita nel Regolamento dell'addizionale all'art. 5 nella misura di € 20.000,00;

3. di dare atto che nel caso in cui ci siano modifiche normative apportate dalla legge di stabilità sugli scaglioni di reddito il Comune provvederà all'eventuale adeguamento entro il 15 aprile 2025;

3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, nell'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2025-2027;

5. di dare atto che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall'Ente;

6. di dare atto, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni,

approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

presenti n. 13; voti favorevoli n. 10; contrari n. 0; astenuti n. 3 (Bertoldi, Dreossi, Tuniz);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Conferma aliquote addizionale comunale all'Irpef anno 2025*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 11/12/2024

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Conferma aliquote addizionale comunale all'Irpef anno 2025*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 11/12/2024

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Del Frate Pietro

Il Vice Segretario
f.to Mason Dott.ssa Angela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 28/12/2024 al 11/01/2025 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 28/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mariacristina Pozza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/12/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 23/12/2024

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Mariacristina Pozza

Copia conforme all'originale.

Li 28/12/2024

Il Responsabile del Procedimento
Mariacristina Pozza

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: POZZA MARIACRISTINA

CODICE FISCALE: PZZMCR69A50G914X

DATA FIRMA: 24/12/2024 12:42:21

IMPRONTA: 7C5463984578622460E3C48391D9F3A12E58C2B4E964E93AE5EF9E563119D99A
2E58C2B4E964E93AE5EF9E563119D99A7AE0B07E0DEF13C864EFC2AEDA43018
7AE0B07E0DEF13C864EFC2AEDA430185AA57EF2F6CF856E4A158E99770B84F3
5AA57EF2F6CF856E4A158E99770B84F33DF58A455624359AF6DB81461967EF9B